



Comune di Montemesola

provincia di Taranto

ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 17/03/2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Ulteriori misure a tutela della salute pubblica.

Visto Il Decreto- Legge 13 marzo 2021, n. 30 ad oggetto “ Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021);

Visto DPCM 2 marzo 2021 ad oggetto “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17);

Considerato che, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale, rende il pericolo dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili;

Visto l'art. 50 del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

Che a partire dal **17 marzo 2021** e fino a nuovi ordini o disposizioni:

- L'accompagnamento per l'uscita di animali domestici dei cani per esigenze fisiologiche dell'animale dovrà avvenire entro il raggio di 100 metri dall'abitazione/residenza del proprietario, senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno due metri da altre persone.

AVVERTE


che a norma dell'art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 07/8/90 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 06/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia- Lecce, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N. 1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l'applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l'invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Taranto;
- Al Sig. Questore di Taranto;
- Alla Locale Stazione carabinieri;
- All'Ufficio di Polizia Locale;
- All'ASL territorialmente competente.



Il Sindaco
Dott. Ignazio PUNZI